

I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI

Scheda preparata per *Il DIU in pillole: Curiosità, informazioni e approfondimenti sul Diritto Internazionale Umanitario* della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano e, in versione ridotta, inclusa nei pannelli della mostra divulgativa *Anche le guerre hanno delle regole*, ideata per sensibilizzare studenti, istituzioni e cittadini all'importanza del rispetto della dignità umana in qualunque contesto, anche nei conflitti armati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano



Co-funded by the
European Union

Il presente documento è il risultato di un progetto portato avanti dalla [International human rights and humanitarian law advocacy clinic \(AdvoC\)](#) dell’Università degli Studi di Milano-DILHPS e dal Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana nel 2023.

Autori e autrici: R. Basso; L. Botti; L. Cortese; A.A. Cuadros Gutiérrez; G. Grasso; A. Muratori.

Sotto la supervisione di: F. Favuzza; G. Gabrielli.

Finanziato dall’Unione europea. Le idee e opinioni espresse appartengono, tuttavia, soltanto agli autori e alle autrici e non riflettono necessariamente quelle dell’Unione europea o della Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l’Unione europea né l’EACEA possono esserne ritenute responsabili.

IN BREVE

I tribunali penali internazionali sono istituzioni create per giudicare i presunti autori di crimini internazionali.

La Corte penale internazionale è il primo – e, ad oggi, l'unico – tribunale penale internazionale a carattere permanente, in quanto non creato appositamente per specifici conflitti o situazioni già passati o in corso. È competente a giudicare i presunti autori di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio ove questi siano stati commessi nel territorio o da cittadini di uno Stato parte o il caso sia deferito dal Consiglio di Sicurezza ONU. È inoltre competente a giudicare i presunti autori di un crimine di aggressione ove questo sia riconducibile a uno Stato parte.



[“International Criminal Court, The Hague”](#) di [jbdodane](#), CC BY-NC 2.0

APPROFONDIMENTO

A partire dal secondo dopoguerra, cominciò a maturare, a livello internazionale, la consapevolezza della necessità e dell'opportunità di sviluppare un insieme di norme giuridiche volte ad assicurare alla giustizia i responsabili delle più gravi violazioni di diritti umani e del diritto internazionale umanitario attraverso la costituzione di tribunali penali internazionali¹.

Già all'indomani del secondo conflitto mondiale, vennero istituiti – rispettivamente nel 1945 e nel 1946 – il Tribunale militare internazionale di Norimberga e il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente a Tokyo. Questi erano competenti a giudicare gerarchi nazisti e giapponesi accusati di aver commesso non soltanto crimini di guerra, ma anche crimini contro la pace (per aver iniziato una guerra di aggressione in violazione del Patto Briand-Kellogg²) e crimini contro l'umanità³. La giurisprudenza prodotta da tali tribunali rappresentò un punto di svolta di importanza epocale per il diritto internazionale. Infatti, i crimini stabiliti dagli Statuti dei due tribunali furono successivamente codificati su iniziativa, principalmente, dell'ONU. Nello specifico, l'Assemblea Generale dell'ONU riaffermò i principi di diritto internazionale penale stabiliti dai Tribunali, adottando apposite risoluzioni e/o i testi di specifiche convenzioni⁴.

¹ [‘Tribunali penali internazionali’](#), *Encyclopedia on line – Enciclopedia Treccani*.

² V. https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=briandkellog.

³ A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale. II. Diritto processuale*, Il Mulino, 2006, pp. 17-18.

⁴ M. Frulli, [‘Diritto internazionale penale’](#), *Diritto on line – Enciclopedia Treccani*, 2019.

Dopo un periodo di stallo durante la Guerra fredda, negli anni Novanta il progetto di una giustizia penale internazionale riprese vita grazie al nuovo clima di distensione e alla fine della politica dei blocchi contrapposti⁵.

Si segnalano, in particolare, i due tribunali internazionali *ad hoc* istituiti tramite risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU: (i) il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, competente a giudicare individui accusati di avere commesso crimini di guerra (infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, nonché violazioni delle leggi e consuetudini di guerra), genocidio e crimini contro l'umanità dal 1º gennaio 1991 in poi nel territorio dell'ex-Jugoslavia; (ii) il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, la cui competenza si estendeva ai presunti atti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra in un conflitto armato non internazionale (violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del II Protocollo addizionale del 1977 commessi nel 1994 nel territorio del Ruanda o da cittadini ruandesi nel territorio degli Stati vicini)⁶.

Diverse peculiarità caratterizzano questi due tribunali: furono entrambi istituiti *ex post* rispetto alla presunta commissione dei crimini che erano chiamati a giudicare; avevano competenze territoriali e temporali limitate; cessarono di esistere una volta espletata la loro funzione⁷.

⁵ A. Cassese, cit., pp. 21-22.

⁶ Ivi, pp. 22-23.

⁷ [‘Tribunali penali internazionali’](#), *Enciclopedia on line – Enciclopedia Treccani*.

I loro strumenti istitutivi e la giurisprudenza prodotta nel perseguire i crimini internazionali di loro rispettiva competenza hanno dato un importante impulso alla successiva costituzione di un tribunale penale internazionale permanente⁸, la Corte penale internazionale (CPI), istituita dallo Statuto di Roma del 1998 (entrato in vigore nel 2002). Ad oggi, 123 Stati hanno aderito allo Statuto della CPI: sebbene si tratti di un numero certamente significativo, occorre notare che alcuni Stati molto attivi sulla scena internazionale non ne fanno ancora parte⁹.

La CPI è competente a giudicare i presunti autori di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità qualora (i) il presunto autore del crimine sia un cittadino di uno Stato parte o di uno Stato che abbia accettato la competenza della Corte in altro modo o (ii) il presunto crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato parte o di uno Stato che abbia accettato la competenza della Corte in altro modo; unica eccezione a tale regola è il caso in cui la CPI sia attivata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Regole diverse e più stringenti si applicano in relazione al crimine di aggressione¹⁰.

È infine opportuno notare che la CPI basa la propria competenza sul principio di complementarità rispetto ai tribunali nazionali: essa può occuparsi di un caso soltanto se il crimine in questione raggiunge una certa soglia di gravità e se lo Stato le cui autorità giudiziarie sono

⁸ A. Cassese, cit., p. 29.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ V. spec. artt. 8 *bis* e 15 *bis* e *ter* dello [Statuto della Corte penale internazionale](#).

competenti sia incapace o manchi della volontà di perseguire i presunti responsabili¹¹.

¹¹ V. spec. artt. 1 e 17 dello [Statuto della Corte penale internazionale](#).